



GRUPPO
IntesaSanpaolo

FisacInform@

INCONTRO CON L'AZIENDA DEL 9 MARZO

Liquidazione prestazioni del Fondo Sanitario Integrativo

Nell'incontro del 9 marzo è stata sottoscritta una modifica del Regolamento del Fondo Sanitario Integrativo, nell'ottica di semplificare le procedure di richiesta dei rimborsi.

È stato stabilito, infatti, che **per la liquidazione dei rimborsi sia sufficiente l'inoltro della fotocopia dei documenti di spesa, senza più inviare l'originale**. Inoltre, nel momento in cui sarà possibile effettuare la domanda di rimborso on line, si potrà procedere contestualmente all'invio delle copie dei documenti "scannerizzati".

Questa nuova procedura sarà operativa dal recepimento da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Abbiamo ribadito che, sia per la documentazione in originale allegata alle domande di rimborsi già presentate che per eventuali invii di originali di spesa che per errore potranno avvenire successivamente, Previmedical dovrà comunque procedere alla restituzione degli stessi agli iscritti.

Ricordiamo che, ai fini della dichiarazione dei redditi, verrà inviato all'iscritto il riepilogo delle fatture inoltrate e l'importo liquidato dal Fondo Sanitario Integrativo.

Detassazione al 10%

Nel corso dell'incontro è stato sottoscritto anche un accordo tecnico per l'applicazione del regime di detassazione, con imposta sostitutiva del 10%, delle erogazioni riconducibili a incrementi di produttività, come previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 14/2/2011.

Ricordiamo che l'Azienda aveva sospeso già nello stipendio di febbraio tale detassazione.

L'accordo elenca le voci retributive che rientrano nel regime di detassazione, sia quelle già previste dal CCNL che quelle previste da accordi aziendali: straordinario, indennità di turno, indennità di reperibilità ed intervento, compenso per le prestazioni svolte nei giorni festivi, compenso turno mercato ittico Carive.

Rientra nel regime di detassazione anche il premio aziendale (VAP) stabilito dall'accordo sottoscritto il 17 febbraio scorso.

Pertanto, ai lavoratori che hanno percepito nel 2010 un reddito inferiore a € 40.000 lordi, verrà applicata l'imposta sostitutiva del 10% per l'erogazioni effettuate nel corso del 2011 riconducibili a queste voci retributive fino a un limite complessivo di € 6.000 annui.

Milano, 10 marzo 2011

Delegazione trattante FISAC-CGIL